



Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Informazione sull'entrata in vigore del protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea** 1

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2016/451 della Commissione, del 16 dicembre 2015, che stabilisce i principi e i criteri generali per la strategia d'investimento e le regole di gestione del Fondo di risoluzione unico** 2
- ★ **Regolamento (UE) 2016/452 della Commissione, del 29 marzo 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di captano, propiconazolo e spiroxamina in o su determinati prodotti ⁽¹⁾** 10
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/453 della Commissione, del 29 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 28

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE, Euratom) 2016/454 del Consiglio, del 22 marzo 2016, recante nomina di tre giudici del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea** 30
- ★ **Decisione (UE) 2016/455 del Consiglio, del 22 marzo 2016, che autorizza l'avvio di negoziati, a nome dell'Unione europea, sugli elementi di un progetto di testo di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale** 32

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

- ★ **Decisione (UE) 2016/456 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2016, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione (BCE/2016/3) 34**
- ★ **Decisione (UE) 2016/457 della Banca centrale europea, del 16 marzo 2016, sull'idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro (BCE/2016/5) 41**

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

Informazione sull'entrata in vigore del protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Il protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ⁽¹⁾, notificato rispettivamente il 29 luglio 2015 e il 24 febbraio 2016, è entrato in vigore il 1° marzo 2016 conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 del protocollo stesso.

⁽¹⁾ GUL 117 dell'8.5.2015, pag. 3.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/451 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2015

che stabilisce i principi e i criteri generali per la strategia d'investimento e le regole di gestione del Fondo di risoluzione unico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 75, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 806/2014 istituisce il Fondo di risoluzione unico (di seguito «il Fondo») di proprietà del Comitato di risoluzione unico (di seguito «il Comitato»).
- (2) I principi e i criteri generali per la strategia di investimento del Fondo dovrebbero definire gli elementi essenziali e fondanti della strategia di investimento che dovrà essere adottata dal Comitato. Gli obiettivi di investimento dovrebbero costituire uno di questi elementi. In linea con il requisito di prudenza e sicurezza a cui deve essere improntata la strategia di investimento del Comitato, l'obiettivo principale dovrebbe essere quello di proteggere il valore del Fondo e soddisfare il suo fabbisogno di liquidità. Tuttavia, a causa della natura intrinseca degli investimenti, delle mutevoli condizioni di mercato e dei tassi di interesse, anche le attività più liquide e sicure possono avere rendimenti negativi. A tale riguardo, una perdita sul portafoglio non dovrebbe comportare una violazione degli obiettivi di investimento.
- (3) Il regolamento (UE) n. 806/2014 dispone che gli importi detenuti nel Fondo siano investiti in obbligazioni degli Stati membri oppure di organizzazioni intergovernative, o in attività altamente liquide di elevato merito creditizio, tenendo conto del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione ⁽²⁾, che definisce le attività che presentano una liquidità e una qualità creditizia elevate e stabilisce i requisiti per la loro composizione. Pertanto, le attività ammissibili per gli investimenti del Fondo e i criteri per la composizione del portafoglio dovrebbero essere definiti con riferimento al regolamento delegato (UE) 2015/61. Il fatto che un'attività risulti ammissibile per gli investimenti non dovrebbe tuttavia condurre il Comitato ad una decisione automatica di investimento. Il Comitato dovrebbe infatti procedere sempre ad una valutazione delle attività ammissibili. Nel valutare la prudenza di un singolo investimento dovrebbe essere presa in considerazione la sua interazione con l'intero portafoglio titoli. Ad esempio, un'attività volatile con una correlazione negativa con il portafoglio potrebbe essere giudicata troppo rischiosa di per sé, ma avere un effetto di diversificazione positivo sul portafoglio nel suo complesso. Ai fini di tale valutazione, il Comitato dovrebbe scegliere tra i diversi livelli (emittente, classe di attività, titolo) e fonti di informazione che gli consentano di valutare la liquidità, l'affidabilità creditizia e la compatibilità con gli obiettivi di investimento.
- (4) È opportuno definire dei criteri che precisino ulteriormente la diversificazione settoriale. Per poter applicare la diversificazione settoriale è necessario definire cosa sia un «settore». Per motivi pratici dovrebbero essere utilizzati livelli elevati di classificazione settoriale. Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio ⁽³⁾ definisce i settori istituzionali che possono essere utilizzati per diversificare gli investimenti del Fondo per tipo di soggetto economico. Il

⁽¹⁾ GUL 225 del 30.7.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GUL 310 del 30.11.1996, pag. 1).

regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ definisce inoltre una classificazione statistica delle attività economiche il cui livello più alto (sezione) può essere utilizzato come base per stabilire i criteri di diversificazione del Comitato. Infine, data la missione del Fondo, dovrebbero essere limitate le esposizioni nei confronti del settore finanziario non solo di tipo diretto ma anche di tipo indiretto.

- (5) È opportuno definire dei criteri che precisino ulteriormente la diversificazione geografica. Al fine di assicurare una sufficiente diversificazione geografica, il Comitato dovrebbe utilizzare criteri facilmente individuabili, vale a dire i principi di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 806/2014, che implicano il calcolo delle quote dei contributi degli enti stabiliti in ciascuno Stato membro partecipante. Tali quote, basandosi sulle dimensioni degli enti creditizi e delle imprese di investimento che erogano il contributo, ed essendo adeguate al loro profilo di rischio, saranno correlate positivamente alle dimensioni e alla profondità dei mercati finanziari corrispondenti. Dato che altre considerazioni possono giustificare investimenti supplementari in un dato Stato membro partecipante, dovrebbe essere introdotta una riserva di capitale per consentire al Comitato di disporre di un ulteriore margine di discrezionalità, garantendo al tempo stesso una diversificazione minima in un numero sufficiente di Stati membri partecipanti. Inoltre tali quote, non potendo essere calcolate per gli investimenti in Stati membri non partecipanti o paesi terzi, dovrebbero essere soggette a limitazioni che saranno stabilite dal Comitato in proporzione a quelle per gli Stati membri partecipanti, sulla base delle somiglianze tra i paesi.
- (6) È opportuno definire dei criteri che precisino ulteriormente la diversificazione proporzionale. È prudente per il Comitato limitare l'esposizione nei confronti di una particolare emissione o di un particolare emittente e utilizzare scadenze diverse al fine di soddisfare i propri obiettivi di investimento. Per quanto riguarda le singole emissioni, la commercial paper viene emessa con un numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) corrispondente allo specifico investimento realizzato dall'investitore (in termini di durata, importo e altre caratteristiche), così che l'investitore possiede il 100 % del titolo anche se non possiede il 100 % dell'intero programma di commercial paper. Questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione in sede di definizione dei limiti all'esposizione rispetto a una particolare emissione. Inoltre, poiché una quota significativa dell'importo complessivo dei contributi al Fondo può essere costituita da impegni di pagamento irrevocabili, il Comitato dovrebbe tenere conto anche delle garanzie reali costituite per gli impegni di pagamento irrevocabili in fase di monitoraggio del proprio rischio di concentrazione complessivo.
- (7) Data la necessità di istituire una strategia di investimento prudente e sicura, il Comitato dovrebbe limitare l'utilizzo di prodotti derivati. Al fine di ridurre al minimo il rischio di controparte, il Comitato dovrebbe utilizzare solo derivati compensati mediante una controparte centrale autorizzata o riconosciuta a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Anche effettuare operazioni con determinate banche centrali potrebbe essere compatibile con l'obiettivo di ridurre al minimo il rischio di controparte, a condizione che altri rischi, quali il rischio di credito, siano tenuti sotto controllo in modo appropriato. Dato che generalmente i derivati sono emessi da enti creditizi e da altri soggetti indicati all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61, il divieto generale di investire in attività emesse da tali soggetti previsto da detta disposizione non dovrebbe applicarsi all'uso di derivati.
- (8) Il Comitato dovrebbe cercare di coprire il rischio di cambio attraverso una combinazione delle monete degli Stati membri partecipanti al Fondo, sulla base della capacità finanziaria del Fondo e delle erogazioni previste tenendo conto delle informazioni, delle ipotesi e degli scenari di stress al momento disponibili. La portata della copertura, e, di conseguenza, dell'esposizione in valuta residua, dovrebbe essere calibrata in modo che il rischio di cambio del Fondo sia limitato ad un livello appropriato e compatibile con i suoi obiettivi di investimento.
- (9) Riguardo alla gestione dei rischi, il Comitato dovrebbe utilizzare le buone pratiche e creare capacità e funzioni interne per metterle in atto. Un'adeguata misurazione del rischio dovrebbe costituire un elemento essenziale di tale processo.
- (10) Sebbene il potere di decidere in merito all'attuazione degli investimenti e, di conseguenza, di esternalizzare una parte delle proprie operazioni di investimento, rientri tra le prerogative del Comitato, è opportuno evitare qualsiasi potenziale conflitto con il comportamento prudente e sicuro che il Comitato dovrebbe mantenere e con i suoi obiettivi di investimento complessivi, in considerazione dell'interesse pubblico che riveste la capacità del Fondo di svolgere in qualsiasi momento i propri compiti. Pertanto il Comitato dovrebbe affidare operazioni di investimento solo a imprese che non perseguono finalità di lucro. Ciò non dovrebbe impedire ai fornitori di servizi e al Comitato di acquistare i servizi necessari da altri terzi ai fini dell'esecuzione. Inoltre il Comitato dovrebbe mantenere la responsabilità ed esercitare la sorveglianza in ogni momento, a prescindere da qualsiasi decisione di esternalizzazione. Per quanto concerne le migliori pratiche commerciali in materia di esternalizzazione nell'ambito del settore finanziario, il Comitato dovrebbe, per quanto possibile, tenere conto delle migliori

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

pratiche esistenti, quali ad esempio gli orientamenti sull'esternalizzazione («Guidelines on Outsourcing») del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (14 dicembre 2006).

- (11) Fino all'adozione della sua prima strategia di investimento, il Comitato dovrebbe poter applicare l'articolo 75, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014 in virtù dei depositi presso le banche centrali. Analogamente, dovrebbe poter determinare i limiti percentuali in materia di concentrazione geografica, come stabilito nel presente regolamento, sulla base di stime finché non saranno disponibili i dati reali necessari a tali calcoli.
- (12) Dato il carattere unico del Fondo, i principi e i criteri generali per la sua strategia di investimento e le regole relative alla sua gestione di cui al presente regolamento potrebbero necessitare una revisione poco dopo la sua entrata in vigore, una volta che il Comitato avrà cominciato ad applicarli. A tal fine il Comitato dovrebbe fornire alla Commissione informazioni adeguate sull'applicazione pratica delle nuove regole un anno dopo l'istituzione del Fondo, fatto salvo l'articolo 99 del regolamento (UE) n. 806/2014.
- (13) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2016, data in cui il Fondo diventa operativo a norma del regolamento (UE) n. 806/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le norme che regolano l'investimento da parte del Comitato di risoluzione unico (di seguito «il Comitato») degli importi detenuti nel Fondo di risoluzione unico (di seguito «il Fondo») di cui all'articolo 75, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014.
2. Il presente regolamento non si applica alle garanzie di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo del Comitato, di cui all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. «settori istituzionali»: i settori istituzionali così come definiti al paragrafo 1.28 dell'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96;
2. «settori di attività economica»: le sezioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006;
3. «organismi di diritto pubblico»: gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
4. «banche centrali del SEBC»: le banche centrali del SEBC secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 45, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

Articolo 3

Obiettivi di investimento

1. Il Comitato adotta una strategia di investimento prudente e sicura, allo scopo di tutelare il valore degli importi detenuti nel Fondo e di soddisfare i requisiti di liquidità del Fondo. Il Comitato prende in considerazione sia la capacità finanziaria del Fondo che le erogazioni previste in conformità con la missione del Fondo, quale definita all'articolo 76 del regolamento (UE) n. 806/2014. Il Comitato tiene conto di tutte le informazioni disponibili, le ipotesi adeguate e gli scenari di stress.
2. La strategia di investimento comprende una definizione della propensione al rischio, che quantifica la perdita potenziale massima tollerabile nell'arco di un determinato periodo di tempo con una probabilità definita.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

3. Gli importi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento sono investiti in blocco, come un unico insieme di risorse, indipendentemente dalla divisione del Fondo in comparti nazionali di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 806/2014.

Articolo 4

Attività ammissibili per gli investimenti

1. Il Comitato stabilisce l'ammissibilità delle attività per gli investimenti in base ai requisiti generali per le attività liquide degli enti creditizi di cui all'articolo 7, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 7, paragrafo 7, lettere (a) e (b), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2. Il Comitato investe gli importi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, esclusivamente in attività che soddisfano i requisiti previsti all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 12, paragrafo 1, lettere da (a) ad (e), e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

3. Al Comitato non si applicano i requisiti relativi agli enti creditizi stabiliti alla seconda frase dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), punto iii), all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto iii), all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), punto v), e dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

4. Il Comitato effettua un'adeguata valutazione delle attività ammissibili prima di investire in esse, prendendone in esame anche la liquidità, la qualità creditizia e la compatibilità con gli obiettivi di investimento di cui all'articolo 3. Nel valutare la prudenza di un singolo investimento dovrebbe essere presa in considerazione la sua interazione con l'intero portafoglio titoli.

5. Nel caso in cui un'attività non risulti più ammissibile, il Comitato riduce progressivamente l'esposizione del Fondo nei confronti di tale attività. Fatto salvo l'articolo 3, il Comitato procede alla riduzione entro termini e secondo modalità atti a ridurre al minimo ogni impatto sui prezzi di mercato.

Articolo 5

Composizione del portafoglio

1. Per quanto concerne la composizione del portafoglio del Fondo, il Comitato rispetta i seguenti requisiti:

- a) almeno il 60 % del portafoglio è composto da attività che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61;
- b) almeno il 30 % del portafoglio è composto da attività che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) ad e) e g), del regolamento delegato (UE) 2015/61;
- c) non oltre il 15 % del portafoglio è composto da attività che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) ad e), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2. Ai fini del paragrafo 1, le attività che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 sono trattate in modo equivalente alle attività sottostanti l'organismo.

Articolo 6

Diversificazione settoriale

1. Gli investimenti realizzati con gli importi detenuti nel Fondo sono sufficientemente diversificati sotto il profilo settoriale.

2. Il Comitato limita le esposizioni nei confronti di singoli settori istituzionali e di singoli settori di attività economica.

3. Il Comitato tiene conto del fatto che le correlazioni tra settori di attività economica possono ridurre l'effettiva diversificazione ottenuta mediante l'applicazione del paragrafo 2.

4. In aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, il Comitato limita anche le esposizioni indirette nei confronti degli emittenti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

*Articolo 7***Diversificazione geografica**

1. Gli investimenti realizzati con gli importi detenuti nel Fondo sono diversificati sotto il profilo geografico, tenendo in considerazione la struttura e la composizione di tutte le spese del Fondo stimate nella parte II del bilancio del Comitato, a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 806/2014.
2. Le esposizioni verso le attività ammissibili di cui all'articolo 4 di emittenti stabiliti in un dato Stato membro partecipante, come quota delle esposizioni totali del Fondo, non rappresentano più di 1,2 volte la quota di contributi ex ante versati, in conformità dell'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014, dagli enti autorizzati nello Stato membro corrispondente.
3. Le esposizioni verso le attività ammissibili di cui all'articolo 4 di emittenti stabiliti in un determinato Stato membro non partecipante o in un dato paese terzo, espresse in percentuale del totale delle esposizioni del Fondo, sono sufficientemente diversificate sotto il profilo geografico, tenendo conto di criteri quali le dimensioni dell'economia, lo spessore e la liquidità del mercato finanziario e le ulteriori opportunità di investimento, anche in termini di diversificazione del rischio.

Detta esposizione non supera in ogni caso il limite massimo stabilito al paragrafo 2.

*Articolo 8***Diversificazione a livello di emittente e di emissione**

1. Il Comitato fissa un massimale del 30 % per quanto concerne la quota di ogni singola emissione in cui possono essere investiti gli importi detenuti nel Fondo. Tale massimale può essere superato solo nel caso in cui, data la natura dell'investimento, l'acquisto di qualsiasi importo di un titolo di un determinato investimento comporti la proprietà del 100 % del corrispondente numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN).
2. Il Comitato fissa un massimale del 30 % per quanto concerne la quota del totale delle emissioni di ogni singolo emittente in cui possono essere investiti gli importi detenuti nel Fondo.

*Articolo 9***Criteri supplementari in materia di diversificazione**

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, il Comitato si adopera per diversificare gli investimenti sotto il profilo delle scadenze.
2. Al momento di decidere in merito alla diversificazione, il Comitato tiene conto degli elementi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento e, se del caso, della liquidità e delle altre caratteristiche della garanzia di cui all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014.

*Articolo 10***Derivati**

1. Il Comitato utilizza i derivati esclusivamente ai fini della gestione dei rischi, compresa la gestione del rischio di mercato e del rischio di liquidità. Il Comitato può adottare orientamenti per precisare gli usi ammissibili dei derivati.

2. Il Comitato utilizza esclusivamente derivati compensati mediante:
 - a) una controparte centrale autorizzata ai sensi dell'articolo 14 o 15 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta ai sensi dell'articolo 25 del medesimo; oppure
 - b) una banca centrale, a condizione che un'agenzia esterna di valutazione del merito del credito (ECAI) prescelta valuti le esposizioni verso tale banca centrale o verso l'amministrazione centrale del relativo paese almeno nella classe di merito di credito 1, in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. Il requisito di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 non si applica all'uso di derivati da parte del Comitato a norma del presente articolo.

Articolo 11

Valuta

1. Il Comitato copre il rischio di cambio in euro o valute di Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro al fine di limitare il rischio di cambio residuale per il Fondo.
2. Se del caso, per gestire il rischio di cambio tra le diverse valute di cui al paragrafo 1, il Comitato tiene conto degli elementi di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 12

Principi generali supplementari

1. Per tutte le decisioni di investimento, il Comitato tiene conto delle possibili ripercussioni sulla qualità creditizia del Fondo al fine di preservare le proprie prerogative per quanto riguarda sia i mezzi di finanziamento alternativi, secondo quanto stabilito dall'articolo 73 del regolamento (UE) n. 806/2014, sia l'accesso ai meccanismi di finanziamento in relazione alla disponibilità immediata di mezzi finanziari aggiuntivi, come previsto dall'articolo 74 del medesimo.
2. Fatto salvo l'articolo 3, il Comitato effettua tutte le operazioni connesse con gli investimenti del Fondo in modo da limitare gli effetti sui prezzi di mercato, anche in situazioni di tensione dei mercati.
3. Poiché un investimento o un disinvestimento immediato degli importi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, potrebbe provocare ripercussioni sul mercato, il Comitato può tollerare alcune divergenze temporanee rispetto ai principi e ai criteri generali per la strategia di investimento del Fondo.

Articolo 13

Riesame della strategia

Il Comitato procede al riesame della strategia di investimento con cadenza annuale.

Articolo 14

Amministrazione

1. Il Comitato adotta un quadro di governance che garantisca un'efficace attuazione della strategia di investimento e che includa l'assegnazione dei ruoli, delle responsabilità e delle deleghe necessarie.
2. Il Comitato adotta norme di controllo interno al fine di verificare la conformità tra la strategia di investimento, la sua attuazione e le norme stabilite nel presente regolamento.
3. La sessione esecutiva del Comitato informa la sua sessione plenaria in merito ai risultati dell'attuazione della strategia di investimento.

4. Il Comitato adotta le regole e procedure interne necessarie all'applicazione del presente regolamento.
5. Il Comitato può istituire, all'interno della sessione plenaria, una commissione che lo assista nell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 15

Gestione dei rischi

1. Il Comitato rispetta i principi di sana gestione finanziaria e del rischio.
2. Il Comitato quantifica tutti i rischi utilizzando metodi di misurazione adeguati alla gestione e al controllo dei diversi tipi di rischio.
3. Il Comitato applica molteplici metodi di misurazione del rischio per ciascun tipo di rischio, rileva elementi sia attuali che prospettici e utilizza informazioni di tipo sia quantitativo che qualitativo, in modo da evitare un eccessivo affidamento su un unico metodo di misurazione del rischio.
4. Il Comitato integra le regolari misurazioni del rischio con prove di stress e analisi di scenari al fine di individuare le aree ad alto rischio e di valutare gli effetti combinati di shock finanziari.

Articolo 16

Esternalizzazione

1. Il Comitato in sessione esecutiva può decidere in merito all'esternalizzazione totale o parziale di attività specifiche attribuite al Comitato dall'articolo 75, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014.
2. Il Comitato può affidare le attività di cui al paragrafo 1 solamente a uno o più enti di diritto pubblico, alle banche centrali del SEBC, a istituzioni internazionali istituite a norma del diritto internazionale pubblico o ad enti istituiti a norma del diritto dell'Unione, purché questi abbiano una prassi consolidata nella gestione di investimenti simili e fatta salva la facoltà del fornitore di servizi di avvalersi dei servizi prestati da terzi.
3. Il mandato conferito dal Comitato al prestatore di servizi per la realizzazione degli investimenti indica chiaramente almeno i requisiti in materia di durata, scadenza, universo ammissibile e benchmarking, e stabilisce un quadro per quanto concerne la presentazione di relazioni periodiche al Comitato.
4. Qualsiasi contratto stipulato tra il Comitato e un fornitore di servizi per le attività di cui al paragrafo 1 include clausole che disciplinano i diritti di annullamento del Comitato, le catene dell'esternalizzazione e i casi di inadempimento da parte del prestatore di servizi.
5. La sessione esecutiva del Comitato informa la sessione plenaria in merito alle decisioni imminenti in materia di esternalizzazione.
6. Il Comitato, ove esternalizzi totalmente o parzialmente le attività di cui al paragrafo 1, resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che gli incombono ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 e del presente regolamento.
7. Qualora decida di esternalizzare le attività di cui al paragrafo 1, il Comitato fa riferimento alle migliori pratiche commerciali in materia di esternalizzazione nel settore finanziario.
8. Il Comitato, nel caso in cui esternalizzi totalmente o parzialmente le attività di cui al paragrafo 1, provvede in ogni momento a che:
 - a) l'esternalizzazione non comporti la delega della sua responsabilità;
 - b) l'esternalizzazione non escluda la responsabilità del Comitato ai sensi dell'articolo 45 e dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, né la sua indipendenza ai sensi dell'articolo 47 del medesimo;
 - c) l'esternalizzazione non abbia per effetto di privare il Comitato dei sistemi e dei mezzi di controllo necessari per gestire i rischi ai quali è esposto;

- d) il prestatore di servizi applichi meccanismi di continuità operativa equivalenti a quelli del Comitato;
- e) il Comitato conservi le competenze e le risorse necessarie per valutare la qualità dei servizi forniti e la capacità organizzativa e l'adeguatezza patrimoniale del prestatore di servizi, per vigilare efficacemente sulle funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all'esternalizzazione; il Comitato vigili su tali funzioni e gestisca tali rischi in maniera continuativa;
- f) il Comitato abbia accesso diretto alle informazioni pertinenti per quanto concerne i servizi esternalizzati;
- g) il prestatore di servizi tuteli le informazioni riservate relative al Comitato.

Articolo 17

Disposizioni transitorie

1. Prima di adottare la sua prima strategia di investimento, il Comitato può depositare tutti gli importi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, presso le banche centrali di uno o più Stati membri.
2. Prima di effettuare i calcoli necessari per determinare per la prima volta le quote di cui all'articolo 7, paragrafo 2, il Comitato può basarsi su stime per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3.

Articolo 18

Relazione

Il Comitato presenta alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro il 31 dicembre 2016.

Articolo 19

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO (UE) 2016/452 DELLA COMMISSIONE**del 29 marzo 2016****che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di captano, propiconazolo e spiroxamina in o su determinati prodotti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Per le sostanze captano, propiconazolo e spiroxamina i livelli massimi di residui (LMR) sono fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Per la sostanza captano l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel seguito «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento ⁽²⁾. Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo per i prodotti vegetali e ha raccomandato di aumentare o mantenere invariati gli LMR vigenti per alcuni prodotti. L'Autorità ha concluso che per quanto riguarda gli LMR per mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, fragole, more di rovo, lamponi, mirtilli neri, ribes a grappoli, uva spina e pomodori alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda gli LMR per mandorle, uve da tavola, uve da vino, patate, cetrioli, meloni, scarola, porri, mais e sorgo l'Autorità ha concluso che non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione.
- (3) Per la sostanza propiconazolo l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento ⁽³⁾. Per quanto concerne gli LMR per pompelmi, limoni, limette, mandarini, mele, albicocche, uve da tavola e da vino, banane, semi di colza, orzo in chicchi, avena in chicchi, riso in chicchi, segale in chicchi, frumento in chicchi, barbabietole da zucchero (radice), muscolo e grasso suino, muscolo e grasso bovino, muscolo e grasso ovino, muscolo e grasso caprino, muscolo e grasso di pollame, latte di bovini, pecora e capra e uova di volatili, essa ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto concerne gli LMR per mandorle, ciliegie, prugne, fragole, ribes a grappoli (rosso, nero e bianco), uva spina, peperoni, cetrioli, carciofi, semi di arachide e tè l'Autorità ha concluso che non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione.

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2014. *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for captan according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per il captano in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. «EFSA Journal» 2014; 12(4):3663, [55 pagg.].

⁽³⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propiconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per il propiconazolo in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. «EFSA Journal» 2015; 13(1):3975.

- (4) Per la sostanza spiroxamina l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento⁽¹⁾. Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha concluso che per quanto riguarda gli LMR per uve da tavola e da vino, banane, orzo, avena, frumento, muscolo, grasso e fegato di pollame e uova di volatili alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Poiché è opportuno stabilire la definizione del residuo per i prodotti di origine animale come «acido carbossilico di spiroxamina metabolita M06, espresso come spiroxamina (somma di isomeri)», sono disponibili sufficienti informazioni per determinare gli LMR per muscolo, grasso, fegato e rene suino, muscolo, grasso, fegato e rene bovino, muscolo, grasso, fegato e rene ovino, muscolo, grasso, fegato e rene caprino, latte di bovini, pecora e capra. Poiché gli LMR per orzo e avena pari a 0,4 mg/kg si basano su una buona pratica agricola che non è più suffragata da studi, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere ridotti a 0,05 mg/kg.
- (5) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe applicarsi l'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (6) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adattare specifici limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione.
- (7) Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (8) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio. Sono pervenute osservazioni da diversi paesi terzi in merito alla nuova definizione del residuo e all'LMR per il captano nelle uve da vino. È opportuno mantenere temporaneamente la definizione del residuo e l'LMR vigenti in modo da consentire la produzione di dati sul residuo per quanto riguarda le uve da vino compatibili con la definizione del residuo recentemente proposta. Tale LMR sarà riesaminato, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (9) Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (10) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori.
- (11) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for spiroxamine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per la spiroxamina in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. «EFSA Journal» 2015; 13(1):3992.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 19 ottobre 2016.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 19 ottobre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1) nell'allegato II, le colonne relative a captano, propiconazolo e spiroxamina sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Somma di captano e tetraidrotfalimide (THPI) espressa come captano (R) (A)	Propiconazolo (somma di isomeri) (F)	Spiroxamina (somma di isomeri) (A) (R)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO			
0110000	Agrumi	0,03 (*)		0,01 (*)
0110010	Pompelmi		5 (+)	
0110020	Arance dolci		9	
0110030	Limoni		5 (+)	
0110040	Limette/lime		5 (+)	
0110050	Mandarini		5 (+)	
0110990	Altri		0,01 (*)	
0120000	Frutta a guscio	0,07 (*)		0,05 (*)
0120010	Mandorle dolci		0,01 (*)	
0120020	Noci del Brasile		0,01 (*)	
0120030	Noci di anacardi		0,01 (*)	
0120040	Castagne e marroni		0,01 (*)	
0120050	Noci di cocco		0,01 (*)	
0120060	Nocciole		0,01 (*)	
0120070	Noci del Queensland		0,01 (*)	
0120080	Noci di pecàn		0,02 (*)	
0120090	Pinoli		0,01 (*)	
0120100	Pistacchi		0,01 (*)	
0120110	Noci comuni		0,01 (*)	
0120990	Altri		0,01 (*)	
0130000	Pomacee	10 (+)		0,01 (*)
0130010	Mele		0,15 (+)	
0130020	Pere		0,01 (*)	
0130030	Cotogne		0,01 (*)	
0130040	Nespole		0,01 (*)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0130050	Nespole del Giappone		0,01 (*)	
0130990	Altri		0,01 (*)	
0140000	Drupacee			0,01 (*)
0140010	Albicocche	6 (+)	0,15 (+)	
0140020	Ciliege (dolci)	6 (+)	0,01 (*)	
0140030	Pesche	6 (+)	5	
0140040	Prugne	10 (+)	0,01 (*)	
0140990	Altri	0,03 (*)	0,01 (*)	
0150000	Bacche e piccola frutta			
0151000	a) <i>Uve</i>		0,3 (+)	
0151010	Uve da tavola	0,03 (*)		0,6 (+)
0151020	Uve da vino	0,02 (*) (+)		0,5 (+)
0152000	b) <i>Fragole</i>	1,5 (+)	0,01 (*)	0,01 (*)
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>		0,01 (*)	0,01 (*)
0153010	More di rovo	20 (+)		
0153020	More selvatiche	0,03 (*)		
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	20 (+)		
0153990	Altri	0,03 (*)		
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>			0,01 (*)
0154010	Mirtilli	30 (+)	0,01 (*)	
0154020	Mirtilli giganti americani	0,03 (*)	0,3	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	30 (+)	0,01 (*)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	30 (+)	0,01 (*)	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	0,03 (*)	0,01 (*)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	0,03 (*)	0,01 (*)	
0154070	Azzeruoli	0,03 (*)	0,01 (*)	
0154080	Bacche di sambuco	0,03 (*)	0,01 (*)	
0154990	Altri	0,03 (*)	0,01 (*)	
0160000	Frutta varia	0,03 (*)		
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>		0,01 (*)	0,01 (*)
0161010	Datteri			
0161020	Fichi			
0161030	Olive da tavola			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0161040	Kumquat			
0161050	Carambole			
0161060	Cachi			
0161070	Jambul/jambolan			
0161990	Altri			
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>		0,01 (*)	0,01 (*)
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)			
0162020	Litci			
0162030	Frutti della passione/maracuja			
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus			
0162050	Melastelle/cainette			
0162060	Cachi di Virginia			
0162990	Altri			
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>			
0163010	Avocado		0,01 (*)	0,01 (*)
0163020	Banane		0,15 (+)	3 (+)
0163030	Manghi		0,01 (*)	0,01 (*)
0163040	Papaie		0,01 (*)	0,01 (*)
0163050	Melograni		0,01 (*)	0,01 (*)
0163060	Cerimolia/cherimolia		0,01 (*)	0,01 (*)
0163070	Guaiave/guave		0,01 (*)	0,01 (*)
0163080	Ananas		0,02 (*)	0,01 (*)
0163090	Frutti dell'albero del pane		0,01 (*)	0,01 (*)
0163100	Durian		0,01 (*)	0,01 (*)
0163110	Anona/graviola/guanabana		0,01 (*)	0,01 (*)
0163990	Altri		0,01 (*)	0,01 (*)
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI			
0210000	Ortaggi a radice e tubero	0,03 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0211000	a) <i>Patate</i>			
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>			
0212010	Radici di cassava/manioca			
0212020	Patate dolci			
0212030	Ignami			
0212040	Maranta/arrow root			
0212990	Altri			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>			
0213010	Bietole			
0213020	Carote			
0213030	Sedano rapa			
0213040	Barbaforte/rafano/cren			
0213050	Topinambur			
0213060	Pastinaca			
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo			
0213080	Ravanelli			
0213090	Salsefrica			
0213100	Rutabaga			
0213110	Rape			
0213990	Altri			
0220000	Ortaggi a bulbo	0,03 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0220010	Aglio			
0220020	Cipolle			
0220030	Scalogni			
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette			
0220990	Altri			
0230000	Ortaggi a frutto			0,01 (*)
0231000	a) <i>Solanacee</i>			
0231010	Pomodori	1 (+)	3	
0231020	Peperoni	0,03 (*)	0,01 (*)	
0231030	Melanzane	0,03 (*)	0,01 (*)	
0231040	Gombi	0,03 (*)	0,01 (*)	
0231990	Altri	0,03 (*)	0,01 (*)	
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	0,03 (*)	0,01 (*)	
0232010	Cetrioli			
0232020	Cetriolini			
0232030	Zucchine			
0232990	Altri			
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	0,03 (*)	0,01 (*)	
0233010	Meloni			
0233020	Zucche			
0233030	Cocomeri/angurie			
0233990	Altri			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	0,03 (*)	0,05	
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	0,03 (*)	0,01 (*)	
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,03 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>			
0241010	Cavoli broccoli			
0241020	Cavolfiori			
0241990	Altri			
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>			
0242010	Cavoletti di Bruxelles			
0242020	Cavoli cappucci			
0242990	Altri			
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>			
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai			
0243020	Cavoli ricci			
0243990	Altri			
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>			
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili			
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>	0,03 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella			
0251020	Lattughe			
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe			
0251040	Crescione e altri germogli e gemme			
0251050	Barbarea			
0251060	Rucola			
0251070	Senape juncea			
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)			
0251990	Altri			
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>	0,03 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0252010	Spinaci			
0252020	Portulaca/porcellana			
0252030	Bietole da foglia e da costa			
0252990	Altri			
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	0,03 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	0,03 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	0,03 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>	0,06 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0256010	Cerfoglio			
0256020	Erba cipollina			
0256030	Foglie di sedano			
0256040	Prezzemolo			
0256050	Salvia			
0256060	Rosmarino			
0256070	Timo			
0256080	Basilico e fiori commestibili			
0256090	Foglie di alloro/lauro			
0256100	Dragoncello			
0256990	Altri			
0260000	Legumi	0,03 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)			
0260020	Fagioli (senza baccello)			
0260030	Piselli (con baccello)			
0260040	Piselli (senza baccello)			
0260050	Lenticchie			
0260990	Altri			
0270000	Ortaggi a stelo	0,03 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0270010	Asparagi			
0270020	Cardi			
0270030	Sedani			
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze			
0270050	Carciofi			
0270060	Porri			
0270070	Rabarbaro			
0270080	Germogli di bambù			
0270090	Cuori di palma			
0270990	Altri			
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,03 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati			
0280020	Funghi selvatici			
0280990	Muschi e licheni			
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,03 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0300000	LEGUMI DA GRANELLA	0,07 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0300010	Fagioli			
0300020	Lenticchie			
0300030	Piselli			
0300040	Lupini/semi di lupini			
0300990	Altri			
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,07 (*)		0,05 (*)
0401000	Semi oleaginosi			
0401010	Semi di lino		0,01 (*)	
0401020	Semi di arachide		0,01 (*)	
0401030	Semi di papavero		0,01 (*)	
0401040	Semi di sesamo		0,01 (*)	
0401050	Semi di girasole		0,01 (*)	
0401060	Semi di colza		0,05 (+)	
0401070	Semi di soia		0,07	
0401080	Semi di senape		0,01 (*)	
0401090	Semi di cotone		0,01 (*)	
0401100	Semi di zucca		0,01 (*)	
0401110	Semi di cartamo		0,01 (*)	
0401120	Semi di borragine		0,01 (*)	
0401130	Semi di camelina/dorella		0,01 (*)	
0401140	Semi di canapa		0,01 (*)	
0401150	Semi di ricino		0,01 (*)	
0401990	Altri		0,01 (*)	
0402000	Frutti oleaginosi		0,01 (*)	
0402010	Olive da olio			
0402020	Semi di palma			
0402030	Frutti di palma			
0402040	Capoc			
0402990	Altri			
0500000	CEREALI	0,07 (*)		
0500010	Orzo		0,3 (+)	0,05 (+)
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali		0,01 (*)	0,01 (*)
0500030	Mais/granturco		0,05	0,01 (*)
0500040	Miglio		0,01 (*)	0,01 (*)
0500050	Avena		0,3 (+)	0,05 (+)
0500060	Riso		1,5 (+)	0,01 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0500070	Segale		0,04 (+)	0,05 (+)
0500080	Sorgo		0,01 (*)	0,01 (*)
0500090	Fruento		0,04 (+)	0,05 (+)
0500990	Altri		0,01 (*)	0,01 (*)
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE	0,1 (*)		0,05 (*)
0610000	Tè		0,05 (*)	
0620000	Chicchi di caffè		0,02	
0630000	Infusioni di erbe da		0,05 (*)	
0631000	a) <i>Fiori</i>			
0631010	Camomilla			
0631020	Ibisco/rosella			
0631030	Rosa			
0631040	Gelsomino			
0631050	Tiglio			
0631990	Altri			
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>			
0632010	Fragola			
0632020	Rooibos			
0632030	Mate			
0632990	Altri			
0633000	c) <i>Radici</i>			
0633010	Valeriana			
0633020	Ginseng			
0633990	Altri			
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>			
0640000	Semi di cacao		0,05 (*)	
0650000	Carrube/pane di san Giovanni		0,05 (*)	
0700000	LUPPOLO	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0800000	SPEZIE			
0810000	Semi	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0810010	Anice verde			
0810020	Grano nero/cumino nero			
0810030	Sedano			
0810040	Coriandolo			
0810050	Cumino			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0810060	Aneto			
0810070	Finocchio			
0810080	Fieno greco			
0810090	Noce moscata			
0810990	Altri			
0820000	Frutta	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato			
0820020	Pepe di Sichuan			
0820030	Carvi			
0820040	Cardamomo			
0820050	Bacche di ginepro			
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)			
0820070	Vaniglia			
0820080	Tamarindo			
0820990	Altri			
0830000	Spezie da corteccia	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0830010	Cannella			
0830990	Altri			
0840000	Spezie da radici e rizomi			
0840010	Liquirizia	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840020	Zenzero	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840030	Curcuma	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)	(+)	(+)
0840990	Altri	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850000	Spezie da boccioli	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano			
0850020	Capperi			
0850990	Altri			
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0860010	Zafferano			
0860990	Altri			
0870000	Spezie da arilli	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0870010	Macis			
0870990	Altri			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,03 (*)		0,01 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero		0,15 (+)	
0900020	Canne da zucchero		0,02 (*)	
0900030	Radici di cicoria		0,01 (*)	
0900990	Altri		0,01 (*)	
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI			
1010000	Tessuti provenienti da			
1011000	a) <i>suini</i>	0,03 (*)		0,02 (*)
1011010	Muscolo		0,05 (+)	
1011020	Tessuto adiposo		0,05 (+)	
1011030	Fegato		0,5	
1011040	Rene		0,5	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,5	
1011990	Altri		0,01 (*)	
1012000	b) <i>Bovini</i>			
1012010	Muscolo	0,09	0,05 (+)	0,03
1012020	Tessuto adiposo	0,06	0,07 (+)	0,05
1012030	Fegato	0,09	0,5	0,3
1012040	Rene	0,09	0,5	0,15
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,09	0,5	0,3
1012990	Altri	0,03 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
1013000	c) <i>Ovini</i>			
1013010	Muscolo	0,09	0,05 (+)	0,03
1013020	Tessuto adiposo	0,06	0,07 (+)	0,05
1013030	Fegato	0,09	0,5	0,3
1013040	Rene	0,09	0,5	0,15
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,09	0,5	0,3
1013990	Altri	0,03 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
1014000	d) <i>Caprini</i>			
1014010	Muscolo	0,09	0,05 (+)	0,03
1014020	Tessuto adiposo	0,06	0,07 (+)	0,05
1014030	Fegato	0,09	0,5	0,3
1014040	Rene	0,09	0,5	0,15
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,09	0,5	0,3
1014990	Altri	0,03 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1015000	e) <i>Equidi</i>			
1015010	Muscolo	0,09	0,05	0,03
1015020	Tessuto adiposo	0,06	0,07	0,05
1015030	Fegato	0,09	0,5	0,3
1015040	Rene	0,09	0,5	0,15
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,09	0,5	0,3
1015990	Altri	0,03 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
1016000	f) <i>Pollame</i>	0,03 (*)	0,01 (*)	
1016010	Muscolo		(+)	0,05 (+)
1016020	Tessuto adiposo		(+)	0,05 (+)
1016030	Fegato			0,2 (+)
1016040	Rene			0,02 (*)
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			0,2
1016990	Altri			0,02 (*)
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>			
1017010	Muscolo	0,09	0,05	0,03
1017020	Tessuto adiposo	0,06	0,07 (*)	0,05
1017030	Fegato	0,09	0,5	0,3
1017040	Rene	0,09	0,5	0,15
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,09	0,5	0,3
1017990	Altri	0,03 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
1020000	Latte	0,03 (*)	0,01 (*)	0,015
1020010	Bovini		(+)	
1020020	Pecora		(+)	
1020030	Capra		(+)	
1020040	Cavallo			
1020990	Altri			
1030000	Uova di volatili	0,03 (*)	0,01 (*) (+)	0,05 (+)
1030010	Galline			
1030020	Anatre			
1030030	Oche			
1030040	Quaglie			
1030990	Altri			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,03 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,03 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,03 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**) Combinazione di antiparassitario e codice cui si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(^a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F) = Liposolubile

Somma di captano e tetraidroftalimmide (THPI) espressa come captano (R) (A)

(A) = Nota relativa alla definizione del residuo: i laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che la norma di riferimento per 3-OH THPI e 5-OH THPI non è disponibile in commercio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto della disponibilità in commercio della norma di riferimento di cui alla prima frase se disponibile entro il 30 marzo 2017 oppure, se tale norma di riferimento non è disponibile in commercio a detta data, della sua mancanza.

(R) = La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e codice:

codice 1000000 eccetto 1040000: somma di THPI, 3-OH THPI e 5-OH THPI, espressa come captano; codice 0151020: captano

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 30 marzo 2018 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0130000 Pomacee

0130010 Mele

0130020 Pere

0130030 Cotogne

0130040 Nespole

0130050 Nespole del Giappone

0140010 Albicocche

0140020 Ciliegie (dolci)

0140030 Pesche

0140040 Prugne

(+) Non sono disponibili sperimentazioni sui residui per la seguente definizione dei residui: somma di captano e tetraidroftalimmide (THPI), espressa come captano. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 30 marzo 2018 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0151020 Uve da vino

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 30 marzo 2018 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0152000 b) Fragole

0153010 More di rovo

0153030 Lamponi (rossi e gialli)

0154010 Mirtilli

- 0154030 Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)**
- 0154040 Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)**
- 0231010 Pomodori**

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

Propiconazolo (somma di isomeri) (F)

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni sulle sperimentazioni sui residui che comprendono l'analisi del precursore e dei metaboliti trasformabili in acido 2,4-diclorobenzoico, nonché dei dati tossicologici sui metaboliti trasformabili in acido 2,4-diclorobenzoico. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 30 marzo 2018 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

- 0110010 Pompelmi**
- 0110030 Limoni**
- 0110040 Limette/lime**
- 0110050 Mandarini**
- 0130010 Mele**
- 0140010 Albicocche**
- 0151000 a) Uve**
- 0151010 Uve da tavola**
- 0151020 Uve da vino**
- 0163020 Banane**
- 0401060 Semi di colza**
- 0500010 Orzo**
- 0500050 Avena**
- 0500060 Riso**
- 0500070 Segale**
- 0500090 Frumento**

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni sulle sperimentazioni sui residui che comprendono l'analisi del precursore e dei metaboliti trasformabili in acido 2,4-diclorobenzoico, nonché dei dati tossicologici sui metaboliti trasformabili in acido 2,4-diclorobenzoico. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 30 marzo 2018 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0900010 Barbabietole da zucchero

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici sui metaboliti trasformabili in acido 2,4-diclorobenzoico. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 30 marzo 2018 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

- 1011010 Muscolo**
- 1011020 Tessuto adiposo**
- 1012010 Muscolo**
- 1012020 Tessuto adiposo**

1013010	Muscolo
1013020	Tessuto adiposo
1014010	Muscolo
1014020	Tessuto adiposo
1016010	Muscolo
1016020	Tessuto adiposo
1020010	Bovini
1020020	Pecora
1020030	Capra
1030000	Uova di volatili
1030010	Galline
1030020	Anatre
1030030	Oche
1030040	Quaglie
1030990	Altri

Spiroxamina (somma di isomeri) (A) (R)

(A) = I laboratori di riferimento dell'UE hanno accertato che la norma di riferimento per l'acido carbossilico di spiroxamina, metabolita M06, non è disponibile in commercio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto della disponibilità in commercio della norma di riferimento di cui alla prima frase se disponibile entro il 30 marzo 2017 oppure, se tale norma di riferimento non è disponibile in commercio a detta data, della sua assenza.

(R) = La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e codice:

spiroxamina: codice 1000000 eccetto 1040000: acido carbossilico di spiroxamina, metabolita M06, espresso come spiroxamina (somma di isomeri)

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 30 marzo 2018 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0151010 Uve da tavola

0151020 Uve da vino

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 30 marzo 2018 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0163020 Banane

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 30 marzo 2018 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500010 Orzo

0500050 Avena

0500070 Segale

0500090 Frumento

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforfe/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforfe/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforfe/rafano/cren

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative agli studi sull'alimentazione in conformità alla definizione dei residui proposta. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 30 marzo 2018 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1016010	Muscolo
1016020	Tessuto adiposo
1016030	Fegato
1030000	Uova di volatili
1030010	Galline
1030020	Anatre
1030030	Oche
1030040	Quaglie
1030990	Altri»

- 2) Nell'allegato III, parte B, le colonne relative a captano, propiconazolo e spiroxamina sono soppresse.
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/453 DELLA COMMISSIONE**del 29 marzo 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	109,3
	IL	136,2
	MA	67,4
	SN	144,4
	TR	94,3
	ZZ	110,3
0707 00 05	MA	77,1
	TR	137,0
	ZZ	107,1
0709 93 10	EG	44,3
	MA	41,8
	TR	159,5
	ZZ	81,9
0805 10 20	EG	51,3
	IL	69,5
	MA	55,6
	TN	69,7
	TR	72,3
	ZZ	63,7
0805 50 10	MA	85,8
	TR	88,5
	ZZ	87,2
0808 10 80	BR	91,0
	CL	130,3
	US	134,5
	ZA	99,3
	ZZ	113,8
0808 30 90	AR	78,4
	CL	163,1
	CN	88,3
	TR	159,2
	ZA	121,7
	ZZ	122,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE (UE, Euratom) 2016/454 DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 2016

recante nomina di tre giudici del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 257, quarto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il mandato di due giudici del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea («Tribunale della funzione pubblica») si è concluso con effetto a partire dal 30 settembre 2014, e il mandato di un altro giudice si è concluso con effetto a partire dal 31 agosto 2015. È pertanto necessario, a norma dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato I del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, procedere alla nomina di tre giudici per coprire tali posti vacanti.
- (2) A seguito di un pubblico appello per la presentazione di candidature pubblicato nel 2013 ⁽¹⁾ in vista della nomina di due giudici presso il Tribunale della funzione pubblica, il comitato istituito dall'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I del protocollo n. 3 («comitato di selezione») ha espresso un parere sull'idoneità dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice presso il Tribunale della funzione pubblica. Il comitato di selezione integra il parere con un elenco di sei candidati che possiedono l'esperienza di alto livello più adeguata.
- (3) A seguito dell'accordo politico sulla riforma dell'architettura giudiziaria dell'Unione europea che ha portato all'adozione del regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, il 17 novembre 2015 la Corte di giustizia ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al trasferimento al Tribunale dell'Unione europea della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione e i suoi agenti con effetto a decorrere dal 1° settembre 2016.
- (4) In tali circostanze, per ragioni di calendario, è opportuno non pubblicare un nuovo pubblico appello per la presentazione di candidature, ma attingere piuttosto all'elenco dei sei candidati che possiedono l'esperienza di alto livello più adeguata, stilato dal comitato di selezione a seguito del pubblico appello per la presentazione di candidature pubblicato nel 2013.
- (5) È opportuno pertanto procedere alla nomina di tre persone fra quelle che figurano nel detto elenco a giudici del Tribunale della funzione pubblica, assicurando una composizione equilibrata del Tribunale della funzione pubblica secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri e per quanto concerne gli ordinamenti giuridici nazionali rappresentati. Le tre persone che figurano nel detto elenco in possesso dell'esperienza di alto livello più idonea sono Sean VAN RAEPENBUSCH, João SANT'ANNA e Alexander KORNEZOV. È opportuno procedere alla nomina di João SANT'ANNA e Alexander KORNEZOV con effetto dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Dato che Sean VAN RAEPENBUSCH ha già esercitato le funzioni di giudice presso il Tribunale della funzione pubblica fino al 30 settembre 2014 e ha continuato a esercitarle in attesa della decisione del Consiglio a norma dell'articolo 5 del protocollo n. 3, è opportuno procedere alla sua nomina per un nuovo mandato con effetto dal giorno successivo alla fine del suo mandato precedente.
- (6) Conseguendo dall'articolo 2 dell'allegato I del protocollo n. 3 che ogni posto vacante deve essere coperto mediante nomina di un nuovo giudice per un periodo di sei anni. Tuttavia, previa applicazione del proposto regolamento relativo al trasferimento al Tribunale dell'Unione europea della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione e i suoi agenti, il Tribunale della funzione pubblica cesserà di esistere e il mandato dei tre giudici nominati mediante la presente decisione si concluderà quindi *ipso facto* il giorno precedente quello in cui si applicherà detto regolamento,

⁽¹⁾ GU C 353 del 3.12.2013, pag. 11.

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, che modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 14).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati giudici del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea:

- Sean VAN RAEPENBUSCH, con effetto dal 1° ottobre 2014,
- João SANT'ANNA, con effetto dal 1° aprile 2016,
- Alexander KORNEZOV, con effetto dal 1° aprile 2016.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 2016.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2016

Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS

DECISIONE (UE) 2016/455 DEL CONSIGLIO**del 22 marzo 2016**

che autorizza l'avvio di negoziati, a nome dell'Unione europea, sugli elementi di un progetto di testo di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha formalmente concluso la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) con decisione 98/392/CE ⁽¹⁾ del Consiglio, relativamente alle materie disciplinate dall'UNCLOS per le quali la competenza è stata trasferita all'Unione dai suoi Stati membri, ed è a tutt'oggi l'unica «organizzazione internazionale» che è parte di tale convenzione ai sensi dell'articolo 305, paragrafo 1, lettera f), e dell'allegato IX, articolo 1, dell'UNCLOS.
- (2) In quanto parte dell'UNCLOS, l'Unione, unitamente ai suoi Stati membri, ha partecipato al gruppo di lavoro ad hoc informale aperto dell'ONU («gruppo di lavoro») per studiare questioni relative alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica marina al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. All'ultima riunione del gruppo di lavoro è stato raccomandato di elaborare, nel quadro dell'UNCLOS, uno strumento internazionale giuridicamente vincolante sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale («strumento»).
- (3) In seguito alle raccomandazioni adottate dal gruppo di lavoro il 23 gennaio 2015, il 19 giugno 2015 l'Assemblea generale dell'ONU ha approvato la risoluzione 69/292 che istituisce, prima dell'organizzazione di una conferenza intergovernativa, un comitato preparatorio, aperto a tutti gli Stati membri dell'ONU, ai membri delle agenzie specializzate e alle parti dell'UNCLOS, incaricato di formulare raccomandazioni sostanziali all'Assemblea generale dell'ONU sugli elementi di un progetto di strumento. Il comitato preparatorio inizierà i suoi lavori nel 2016 e, entro la fine del 2017, riferirà sui progressi compiuti all'Assemblea, la quale deciderà in merito alla convocazione e alla data di inizio di una conferenza intergovernativa incaricata di esaminare le raccomandazioni del comitato preparatorio sugli elementi e di elaborare il testo di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante nel quadro dell'UNCLOS.
- (4) L'Unione e i suoi Stati membri sono parti dell'UNCLOS. Unitamente ai suoi Stati membri, l'Unione dovrebbe partecipare ai negoziati sugli elementi di un progetto di strumento che il comitato preparatorio deve sviluppare. I diritti di partecipazione dell'Unione alle riunioni di tale comitato sono disciplinati dal paragrafo 1, lettera j), della risoluzione 69/292.
- (5) Alla presente decisione riguardante l'avvio dei negoziati e le relative direttive di negoziato potrà far seguito, in una fase successiva, un'ulteriore decisione contenente le direttive di negoziato per la partecipazione a un'eventuale conferenza intergovernativa.
- (6) Le materie oggetto dei negoziati possono rientrare sia nei settori di competenza dell'Unione che nei settori di competenza degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, con riguardo a materie che rientrano nell'ambito di competenza dell'Unione e in relazione alle quali l'Unione ha adottato norme, gli elementi di un progetto di testo di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale, in occasione delle riunioni del comitato preparatorio dell'ONU istituito ai sensi della risoluzione 69/292 dell'Assemblea generale dell'ONU.

⁽¹⁾ Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

Articolo 2

La Commissione conduce i negoziati a nome dell'Unione, con riguardo a materie che rientrano nell'ambito di competenza dell'Unione e in relazione alle quali l'Unione ha adottato norme, conformemente alle direttive di negoziato figuranti nell'addendum della presente decisione. Le direttive di negoziato non possono essere interpretate come modifica di qualsiasi genere delle rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri.

Articolo 3

La Commissione conduce tali negoziati in consultazione con un comitato speciale all'uopo istituito. Detto comitato speciale è il Gruppo «Diritto del mare» (COMAR).

Articolo 4

Nella misura in cui l'oggetto dei negoziati rientra nelle competenze sia dell'Unione che dei suoi Stati membri, la Commissione e gli Stati membri sono chiamati a collaborare strettamente nel corso dei negoziati al fine di veicolare a livello internazionale una posizione comune dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2016

Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS

DECISIONE (UE) 2016/456 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 4 marzo 2016****riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione (BCE/2016/3)****(rifusione)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.3,

visto il Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio ⁽¹⁾, a in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 prevede che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (di seguito l'«Ufficio») avvii e svolga indagini contro la frode amministrativa (di seguito «indagini interne») all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai Trattati, o sulla base di essi, allo scopo di combattere le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A tal fine, esso indaga su fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali, che costituiscono un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione, suscettibili di dare luogo ad azioni disciplinari o, eventualmente, penali, o un inadempimento analogo degli obblighi da parte dei membri delle istituzioni e degli organi, dei dirigenti degli organismi o dei membri del personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi non soggetti allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (di seguito lo «Statuto dei funzionari»).
- (2) Per quanto riguarda la BCE, tali attività e obblighi professionali, in particolare gli obblighi relativi alla condotta professionale e al segreto professionale, sono stabiliti: (a) nelle condizioni di impiego per il personale della Banca centrale europea; (b) nelle norme sul personale della Banca centrale europea; (c) nell'allegato IIb alle condizioni di impiego relativo alle norme applicabili al personale impiegato su base temporanea e (d) nelle norme della Banca centrale europea applicabili al personale impiegato su base temporanea; ulteriori direttive sono inoltre contenute (e) nel codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo ⁽²⁾; (f) nel codice supplementare di criteri deontologici per i membri del Comitato esecutivo della Banca centrale europea ⁽³⁾ e (g) nel codice di condotta per i membri del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea ⁽⁴⁾ (di seguito congiuntamente denominati «condizioni di impiego della BCE»).
- (3) Il Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, nell'articolo 4, paragrafo 1, prevede che nel contesto della tutela degli interessi finanziari dell'Unione e della lotta contro le frodi e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, l'Ufficio «svolge le indagini amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi» conformemente alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, nonché nelle decisioni adottate dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi pertinenti. Il Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, nell'articolo 4, paragrafo 7, prevede che ogni istituzione, organo o organismo adotti una decisione comprendente, «in particolare, una norma concernente l'obbligo per funzionari, altri agenti, membri di istituzioni

⁽¹⁾ GUL 248 del 18.9.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Codice di condotta della Banca centrale europea per i membri del Consiglio direttivo (GU C 123 del 24.5.2002, pag. 9).

⁽³⁾ Codice supplementare di criteri deontologici per i membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (in conformità all'articolo 11.3 Regolamento interno della Banca centrale europea) (GU C 104 del 23.4.2010, pag. 8).

⁽⁴⁾ Codice di condotta per i membri del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (GU C 93 del 20.3.2015, pag. 2).

o organi, dirigenti di organismi, o membri del personale di cooperare con l'Ufficio e di informarlo, garantendo nel contempo la riservatezza dell'indagine interna». Conformemente alla giurisprudenza comunitaria, l'Ufficio può avviare un'indagine solo sulla base di sospetti sufficientemente seri ⁽¹⁾.

- (4) Ai sensi del considerando 12 del Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, le indagini dovrebbero essere condotte conformemente ai Trattati, e in particolare al protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, e dovrebbero rispettare altresì lo Statuto dei funzionari, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, in particolare il principio dell'equità, il diritto della persona coinvolta di esprimersi sui fatti che la riguardano e il diritto a che la conclusione dell'indagine si fondi unicamente su elementi aventi valore probatorio nonché i principi generali comuni agli Stati membri e riconosciuti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, quali ad esempio la riservatezza della consulenza legale («legal privilege»). A tal fine, le istituzioni, gli organi e gli organismi dovrebbero stabilire le condizioni e le modalità secondo le quali devono svolgersi le indagini interne.
- (5) La Decisione BCE/2004/11 ⁽²⁾ è stata adottata al fine di stabilire le condizioni e le modalità secondo le quali devono svolgersi le indagini interne nella BCE ai sensi del Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Al fine di tener conto dell'abrogazione e della sostituzione del Regolamento (CE) n. 1073/1999 da parte del Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dell'istituzione di nuovi organi della BCE successivamente all'adozione della Decisione BCE/2004/11, è necessario rivedere l'attuale quadro normativo.
- (6) Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ⁽⁴⁾ ha istituito il Consiglio di vigilanza quale organo interno della BCE deputato a pianificare ed eseguire compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi conferiti alla BCE. Sulla base dell'articolo 24, paragrafo 1, e dell'articolo 25, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE ha istituito la Commissione amministrativa del riesame ⁽⁵⁾ e il gruppo di mediazione ⁽⁶⁾. Inoltre, sulla base degli articoli 3, paragrafo 1, e 143, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) ⁽⁷⁾, la BCE ha istituito gruppi di vigilanza congiunti per la vigilanza di ciascun soggetto vigilato significativo o gruppo vigilato significativo e gruppi per le ispezioni in loco. Successivamente, sulla base degli articoli 9 bis e 9 ter del regolamento interno della Banca centrale europea, la BCE ha istituito, rispettivamente, un Comitato etico ⁽⁸⁾ e un Comitato di audit ⁽⁹⁾.
- (7) La presente decisione dovrebbe applicarsi ai membri dei gruppi di vigilanza congiunti e dei gruppi per le ispezioni in loco non assoggettati alle condizioni di impiego della BCE. I membri del personale delle autorità nazionali competenti che sono membri dei gruppi di vigilanza congiunti e dei gruppi per le ispezioni in loco, per quel che riguarda l'attività svolta nell'esercizio dei compiti conferiti alla BCE ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013, ricadono nella sfera di controllo della BCE. L'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 dispone che la BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU). Gli articoli 6, paragrafo 1, e 146, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), dispone che i membri dei gruppi di vigilanza congiunti e dei gruppi per le ispezioni in loco sono soggetti alle istruzioni impartite dal rispettivo coordinatore di gruppo. Tali disposizioni si basano sull'articolo 6, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 che rimette alla BCE l'adozione di un quadro per l'organizzazione delle modalità pratiche di attuazione per l'attuazione della cooperazione con l'MVU.
- (8) Nell'adozione della presente decisione, la BCE è tenuta a giustificare ogni limitazione alle indagini interne che influisca sugli specifici compiti e obblighi ad essa attribuiti dagli articoli 127 e 128 del trattato e dal Regolamento (UE) n. 1024/2013. Tali limitazioni dovrebbero assicurare la riservatezza necessaria per talune informazioni della

⁽¹⁾ Commissione delle Comunità europee contro Banca centrale europea, C-11/00, ECLI:EU:C:2003:395.

⁽²⁾ Decisione BCE/2004/11, del 3 giugno 2004, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità europee e che modifica le condizioni di impiego per il personale della Banca centrale europea (GU L 230 del 30.6.2004, pag. 56).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (OJ L 136 del 31.5.1999, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

⁽⁵⁾ Decisione BCE/2014/16, del 14 aprile 2014, relativa all'istituzione della Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 47).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 673/2014 della Banca centrale europea, del 2 giugno 2014, relativo all'istituzione del gruppo di mediazione e al suo regolamento interno (BCE/2014/26) (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 72).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

⁽⁸⁾ Decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

⁽⁹⁾ Decisione (UE) n. 2015/433 della Banca centrale europea, del 17 dicembre 2014, relativa all'istituzione di un Comitato etico e al suo regolamento interno (BCE/2014/59) (GU L 70 del 14.3.2015, pag. 58).

BCE e realizzare l'obiettivo del legislatore di rafforzare la lotta contro le frodi. Al di là di tali specifici compiti e obblighi, la BCE è da considerarsi, anche ai fini della presente decisione, un'entità pubblica simile ad altre istituzioni e organi dell'Unione.

- (9) In casi eccezionali, la circolazione al di fuori della BCE di talune informazioni riservate, di cui la BCE è in possesso ai fini dell'espletamento dei propri compiti, potrebbe pregiudicare gravemente il suo funzionamento. In tali casi, la decisione relativa alla concessione o meno all'Ufficio dell'accesso alle informazioni, o alla loro trasmissione all'Ufficio, dovrebbe essere presa dal Comitato esecutivo. L'accesso alle informazioni nel contesto delle decisioni di politica monetaria o delle operazioni collegate alla gestione delle attività di riserva in valuta e agli interventi sui mercati dei cambi dovrebbe essere concesso a condizione che tali informazioni abbiano più di un anno. Ulteriori limitazioni, quali quelle relative ai compiti conferiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, ai dati ricevuti dalla BCE dalle autorità nazionali competenti riguardanti la stabilità del sistema finanziario o di singoli enti creditizi e alle informazioni sulle caratteristiche di sicurezza e sulle specifiche tecniche delle banconote in euro attuali e future, non dovrebbero avere limiti di tempo. Sebbene la presente decisione non sia intesa a circoscrivere a specifiche aree di attività l'ambito delle informazioni la cui circolazione al di fuori della BCE possa compromettere il funzionamento di quest'ultima, è necessario prevedere la possibilità di adattare la decisione per tenere conto di sviluppi imprevisti al fine di assicurare che la BCE continui ad assolvere i compiti ad essa assegnati dal trattato.
- (10) La presente decisione dovrebbe tenere conto del fatto che i membri del Consiglio direttivo e del Consiglio generale della BCE che non sono anche membri del Comitato esecutivo della BCE, oltre alle funzioni nell'ambito del Sistema europeo di banche centrali, esercitano funzioni nazionali, e che i membri del Consiglio di vigilanza, del gruppo di mediazione, dei gruppi di vigilanza congiunti e dei gruppi per le ispezioni in loco che rappresentano autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti, oltre ai compiti di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2013, esercitano anch'essi funzioni nazionali. L'esercizio di tali funzioni legate al mandato nazionale è soggetto al diritto nazionale, che esula dall'ambito delle indagini interne dell'Ufficio. Pertanto, la presente decisione dovrebbe applicarsi esclusivamente alle attività professionali esercitate da costoro in qualità di membri del Consiglio direttivo, del Consiglio generale, del Consiglio di vigilanza, del gruppo di mediazione, dei gruppi di vigilanza congiunti e dei gruppi per le ispezioni in loco.
- (11) La presente decisione dovrebbe altresì tenere conto del fatto che i membri esterni della Commissione amministrativa del riesame, del Comitato di audit e del Comitato etico, oltre al rispettivo mandato, possono esercitare altre funzioni. L'esercizio di tali funzioni esula dall'ambito delle indagini interne dell'Ufficio. Pertanto, la presente decisione dovrebbe applicarsi esclusivamente alle attività professionali esercitate da costoro in qualità di membri della Commissione amministrativa del riesame, del Comitato di audit e del Comitato etico della BCE.
- (12) L'articolo 37.1 dello Statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC») dispone che i membri degli organi decisionali e il personale della BCE hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale. L'articolo 27, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 dispone che i membri del Consiglio di vigilanza, il personale della BCE e il personale distaccato dagli Stati membri partecipanti con incarichi di vigilanza sono anch'essi vincolati, anche dopo la cessazione dalle rispettive funzioni, al segreto professionale. L'articolo 22, paragrafo 1, della Decisione BCE/2014/16 e l'articolo 2, paragrafo 4, della Decisione (UE) n. 2015/433 (BCE/2014/59) contengono norme analoghe, rispettivamente, per i membri della Commissione amministrativa del riesame e i loro supplenti e per i membri del Comitato etico della BCE. Il paragrafo 6 del mandato del Comitato di audit ⁽¹⁾ dispone che i membri del Comitato di audit non divulgino a persone od organismi esterni alla BCE/Eurosistema informazioni di carattere riservato di cui vengano a conoscenza nell'assolvimento dei propri doveri. In virtù dell'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio e i suoi dipendenti sono soggetti alle medesime norme sulla riservatezza e sul segreto professionale applicabili al personale della BCE in virtù dello Statuto e delle condizioni di impiego della BCE.
- (13) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, le autorità nazionali competenti forniscono al personale dell'Ufficio, conformemente alle norme nazionali, l'assistenza necessaria ad assolvere in modo efficace le loro mansioni. Il governo della Repubblica federale di Germania e la BCE sono firmatari di un accordo sulla sede (Headquarter Agreement), del 18 settembre 1998 ⁽²⁾, attuativo del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea nei confronti della BCE e contenente disposizioni sull'inviolabilità dei suoi locali, archivi e comunicazioni, nonché sui privilegi e sulle immunità diplomatici dei membri del Comitato esecutivo della BCE.
- (14) Vista la sostituzione del Regolamento (CE) n. 1073/1999 ad opera del Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dell'elevato numero di modifiche richieste, la Decisione BCE/2004/11 dovrebbe essere abrogata e sostituita dalla presente decisione,

⁽¹⁾ Disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo: <http://www.ecb.europa.eu/ecb>.

⁽²⁾ Gazzetta ufficiale federale (*Bundesgesetzblatt*) n. 45, 1998 del 27.10.1998 e n. 12, 1999 del 6.5.1999.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente decisione si applica:

- ai membri del Consiglio direttivo e del Consiglio generale della BCE, in materie collegate alle proprie funzioni di membri di tali organi decisionali della BCE,
- ai membri del Comitato esecutivo della BCE,
- ai membri del Consiglio di vigilanza della BCE, in materie collegate alle proprie funzioni di membri di tale organo,
- ai membri della Commissione amministrativa del riesame della BCE, in materie collegate alle proprie funzioni di membri di tale organo,
- ai membri del gruppo di mediazione della BCE, in materie collegate alle proprie funzioni di membri di tale organo,
- ai membri del Comitato di audit della BCE, in materie collegate alle proprie funzioni di membri di tale organo,
- ai membri del Comitato di etico della BCE, in materie collegate alle proprie funzioni di membri di tale organo,
- ai membri degli organi direttivi o a qualunque membro del personale delle banche centrali nazionali o delle autorità nazionali competenti che partecipino alle riunioni del Consiglio direttivo, del Consiglio generale e del Consiglio di vigilanza della BCE in qualità di supplenti e/o accompagnatori, in materie collegate a tale funzione

(di seguito, congiuntamente, i «partecipanti agli organi decisionali e ad altri organi»), e

- ai membri permanenti o temporanei del personale della BCE, soggetti alle condizioni di impiego della BCE,
- soggetti che lavorano per la BCE su un presupposto diverso da un contratto di impiego, inclusi i membri del personale di autorità nazionali competenti che siano membri di gruppi di vigilanza congiunti e gruppi per le ispezioni in loco, in materie collegate alle attività da essi svolte per la BCE

(di seguito, congiuntamente, «soggetti rilevanti»).

Articolo 2

Obbligo di cooperare con l'Ufficio

Fatte salve le pertinenti disposizioni dei Trattati, il Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, lo Statuto del SEBC e lo Statuto dei funzionari, nel pieno rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dei principi generali comuni agli Stati membri, e fatte salve le procedure previste nel Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e le regole dettate nella presente decisione, i partecipanti agli organi decisionali e ad altri organi e i soggetti rilevanti cooperano con l'Ufficio, garantendo al contempo la riservatezza dell'indagine interna.

Articolo 3

Obbligo di riferire su attività illecite

1. I soggetti rilevanti che vengano a conoscenza di informazioni che facciano sospettare l'esistenza di eventuali casi di frode, di corruzione o di ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, ne informano senza indugio il direttore della Revisione interna, l'alto dirigente del loro settore operativo, o il membro del Comitato esecutivo primariamente responsabile per il settore operativo. Questi ultimi trasmettono senza indugio l'informazione al direttore generale del segretariato. I soggetti rilevanti non subiscono in alcun modo trattamenti ingiusti o discriminatori per aver comunicato le informazioni di cui al presente articolo.

2. I partecipanti agli organi decisionali e ad altri organi che vengano a conoscenza delle informazioni di cui al paragrafo 1 informano il direttore generale del segretariato o il presidente.

3. Qualora il direttore generale del segretariato o, se del caso, il presidente, riceva informazioni conformemente ai paragrafi 1 o 2, esso, fatto salvo l'articolo 4 della presente decisione, le trasmette senza indugio all'Ufficio e informa la direzione Revisione interna e, se del caso, il presidente.

4. Qualora un partecipante agli organi decisionali o ad altri organi ovvero un soggetto rilevante sia in possesso di informazioni concrete che confermino la possibile esistenza di un caso di frode o di corruzione o di un'altra attività illecita ai sensi del paragrafo 1 e, allo stesso tempo, abbia motivi sufficienti per ritenere che la procedura prevista nei paragrafi che precedono non consenta, nel caso di specie, una segnalazione efficace all'Ufficio di tali informazioni, esso può riferire direttamente all'Ufficio, venendo meno la necessità di conformarsi al dettato dell'articolo 4.

Articolo 4

Cooperazione con l'Ufficio con riferimento alle informazioni sensibili

1. In casi eccezionali nei quali la circolazione di alcune informazioni al di fuori della BCE possa pregiudicare gravemente il funzionamento di quest'ultima, la decisione avente ad oggetto la concessione all'Ufficio dell'accesso alle informazioni o la loro trasmissione ad esso è presa dal Comitato esecutivo. Ciò riguarda le informazioni sulle decisioni di politica monetaria o sulle operazioni collegate alla gestione delle attività di riserva in valuta e agli interventi sui mercati dei cambi, a condizione che tali informazioni abbiano meno di un anno, le informazioni relative ai compiti conferiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013; i dati ricevuti dalla BCE da parte delle autorità nazionali competenti riguardanti la stabilità del sistema finanziario o di singoli enti creditizi e le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza e sulle specifiche tecniche delle banconote in euro.

2. Ciascuna di tali decisioni del Comitato esecutivo tiene conto di tutti i fattori rilevanti, quali il livello di sensibilità dell'informazione necessaria all'Ufficio per l'indagine, la sua importanza per l'indagine e la gravità del sospetto, come presentato dall'Ufficio, dal partecipante agli organi decisionali o ad altri organi o dal soggetto rilevante, e il livello di rischio per il futuro funzionamento della BCE. Se l'accesso è negato, la decisione indica i motivi del diniego. In relazione alle informazioni ricevute dalla BCE riguardanti la stabilità del sistema finanziario o di singoli enti creditizi, il Comitato esecutivo può decidere di non concedere l'accesso all'Ufficio, se esso o l'autorità nazionale competente ritenga che la comunicazione delle informazioni in questione metta in pericolo la stabilità del sistema finanziario o di singoli enti creditizi.

3. In casi assolutamente eccezionali di informazioni relative a una particolare area di attività della BCE di sensibilità equivalente a quella delle categorie di informazioni di cui al paragrafo 1, il Comitato esecutivo può decidere di negare provvisoriamente all'Ufficio l'accesso a tali informazioni. A tali decisioni si applica il paragrafo 2 ed esse saranno valide per al massimo sei mesi. Successivamente, all'Ufficio sarà concesso l'accesso alle predette informazioni, a meno che il Consiglio direttivo non abbia nel frattempo modificato la presente decisione inserendo la categoria di informazioni in questione fra le categorie di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Assistenza da parte della BCE nelle investigazioni interne

1. Nell'avviare un'indagine interna in seno alla BCE, il dirigente competente per la sicurezza della BCE consente agli agenti dell'Ufficio l'accesso ai locali della BCE, dietro presentazione di un'autorizzazione scritta del direttore generale dell'Ufficio indicante:

- a) l'identità dell'agente e la sua qualifica nell'Ufficio;
- b) l'oggetto e le finalità dell'indagine;
- c) le basi giuridiche per lo svolgimento dell'indagine e i poteri d'indagine che ne derivano.

Il presidente, il vicepresidente e il direttore della Revisione interna ne sono informati immediatamente.

2. La direzione Revisione interna assiste l'Ufficio nell'organizzazione pratica delle indagini.
3. I partecipanti agli organi decisionali e ad altri organi e i soggetti rilevanti forniscono agli agenti dell'Ufficio che conducono un'indagine tutte le informazioni richieste, a meno che le informazioni richieste siano suscettibili di essere considerate sensibili ai sensi dell'articolo 4, nel qual caso sarà il Comitato esecutivo a decidere se le informazioni debbano essere fornite o meno. La direzione Revisione interna prende nota di tutte le informazioni fornite.

Articolo 6

Informazione degli interessati

1. Laddove emerga il possibile coinvolgimento personale nella frode, nella corruzione e in ogni altra attività illecita ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di un partecipante a un organo decisionale o ad altri organi o di un soggetto rilevante, l'interessato ne è prontamente informato, se ciò non rischia di pregiudicare l'indagine stessa ⁽¹⁾. Ad ogni modo, non possono trarsi conclusioni che riguardino personalmente il partecipante a un organo decisionale o ad altri organi o un soggetto rilevante, senza aver dato modo all'interessato di esprimersi su tutti i fatti che lo riguardano, compresa ogni prova esistente contro di esso. L'interessato ha il diritto a rimanere in silenzio, a non autoincriminarsi e a ricevere assistenza legale.
2. Nei casi in cui vi sia necessità di mantenere segretezza assoluta ai fini dell'indagine e/o sia richiesto l'uso di procedure investigative che ricadono nella competenza di un'autorità giudiziaria nazionale, il rispetto dell'obbligo di invitare un partecipante a un organo decisionale o ad altri organi o un soggetto interessato a esprimersi può essere rinviato per un periodo di tempo determinato, in accordo con il presidente o con il Vicepresidente.

Articolo 7

Informazioni riguardo all'archiviazione di un'indagine senza ulteriore seguito

Qualora al termine di un'indagine interna non risultino validi elementi a carico di un partecipante a un organo decisionale o ad altri organi o di un soggetto rilevante contro cui siano state mosse accuse, l'indagine interna viene archiviata senza ulteriore seguito con decisione del direttore generale dell'Ufficio che ne informa per iscritto il partecipante all'organo decisionale o ad altri organi o il soggetto interessato.

Articolo 8

Revoca dell'immunità

Sono trasmesse al direttore generale dell'Ufficio, affinché esprima un parere, tutte le domande provenienti da autorità di polizia o da autorità giudiziarie nazionali dirette a revocare l'immunità di un membro di un organo decisionale o di altri organi o di un soggetto rilevante coinvolto in possibili casi di frode, corruzione e altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Il Consiglio direttivo decide in merito alla revoca in relazione a partecipanti agli organi decisionali e ad altri organi; il Comitato esecutivo decide in merito alla revoca in relazione a soggetti interessati.

Articolo 9

Entrata in vigore e abrogazione

1. La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ L'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1) si applica a qualsiasi limitazione relativa all'informazione degli interessati in caso di trattamento dei dati.

2. La Decisione BCE/2004/11 è abrogata con effetto dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
3. Qualsiasi rinvio alla decisione BCE/2004/11 deve essere inteso come rinvio alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 marzo 2016

Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

DECISIONE (UE) 2016/457 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 16 marzo 2016****sull'idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro (BCE/2016/5)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 12.1, l'articolo 18 e il secondo trattino dell'articolo 34.1,

visto l'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) ⁽¹⁾ e, in particolare, l'articolo 1, paragrafo 4, la parte quarta, titoli I, II, IV, V, VI e VIII, e la parte sesta,

visto l'Indirizzo BCE/2014/31, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'Indirizzo BCE/2007/9 ⁽²⁾, e, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 8,

Considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 18.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. I criteri e i requisiti minimi di qualità creditizia che determinano l'idoneità delle attività negoziabili come garanzia ai fini delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema sono fissati nell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e in particolare nell'articolo 59 e nella parte quarta, titolo II.
- (2) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), il Consiglio direttivo può, in ogni momento, modificare lo strumentario, i singoli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l'attuazione delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 6, dell'Indirizzo (UE) 510/2015 (BCE/2014/60), l'Eurosistema si riserva il diritto di stabilire se un'emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfa i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema sulla base delle informazioni ritenute rilevanti al fine di assicurare un'adeguata protezione del rischio dell'Eurosistema.
- (3) In deroga ai requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per le attività negoziabili, l'articolo 8 dell'Indirizzo BCE/2014/31 dispone che la soglia di qualità creditizia dell'Eurosistema non si applica agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dal governo di uno Stato membro dell'area dell'euro sottoposto a un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale, salvo che il Consiglio direttivo decida che lo Stato membro interessato non soddisfa le condizioni per il sostegno finanziario e/o il programma macroeconomico.
- (4) In via eccezionale, la Decisione BCE/2013/13 ⁽³⁾ ha sospeso temporaneamente i requisiti minimi dell'Eurosistema per la soglia di qualità creditizia applicabili agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro. Conclusa da parte della Repubblica di Cipro l'attività di gestione del debito e confermato che essa rispettava le condizioni del programma di risanamento economico e finanziario intrapreso,

⁽¹⁾ GUL 91 del 2.4.2015, pag. 3.

⁽²⁾ GUL 240 del 13.8.2014, pag. 28.

⁽³⁾ Decisione BCE/2013/13, del 2 maggio 2013, concernente misure temporanee relative all'idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro (GUL 133 del 17.5.2013, pag. 26).

la Decisione BCE/2013/22 ⁽¹⁾ ha nuovamente ripristinato l'idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, salva l'applicazione a tali strumenti di specifici scarti di garanzia e purché la Repubblica di Cipro fosse considerata uno Stato membro dell'area dell'euro conforme a un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale.

- (5) Attualmente l'articolo 1, paragrafo 3, dell'Indirizzo BCE/2014/31 dispone che, ai fini dell'articolo 8 di tale indirizzo, la Repubblica di Cipro dovrebbe essere considerata uno Stato membro dell'area dell'euro conforme a un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale. Inoltre l'articolo 8, paragrafo 3, di tale indirizzo dispone che gli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro sono soggetti rispettivamente agli specifici scarti di garanzia di cui all'allegato II al citato indirizzo.
- (6) Su richiesta della Repubblica di Cipro, il programma del Fondo monetario internazionale è stato chiuso con effetto a decorrere dal 7 marzo 2016 ⁽²⁾. Ai sensi dell'articolo 1 dell'accordo sullo strumento di assistenza finanziaria tra il Meccanismo europeo di stabilità (MES), la Repubblica di Cipro e la Central Bank of Cyprus ⁽³⁾, il programma MES si conclude il 31 marzo 2016. Di conseguenza, a decorrere dal 1° aprile 2016, la Repubblica di Cipro non può più essere considerata uno Stato membro sottoposto a un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale. A partire da tale data cessano le condizioni per la sospensione temporanea delle soglie di qualità creditizia dell'Eurosistema relativamente a strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'Indirizzo BCE/2014/31.
- (7) Pertanto, il Consiglio direttivo ha deciso che, a decorrere dal 1° aprile 2016, i criteri e i requisiti minimi di qualità creditizia dell'Eurosistema dovrebbero applicarsi agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro e che tali strumenti di debito saranno assoggettati agli scarti di garanzia standard di cui all'Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) ⁽⁴⁾.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro

1. Ai fini dell'articolo 8 dell'Indirizzo BCE/2014/31, la Repubblica di Cipro non è più considerata uno Stato membro sottoposto a un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale.
2. Agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro si applicano i requisiti minimi dell'Eurosistema per la soglia di qualità creditizia, dettati nell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e in particolare nell'articolo 59 e nella parte quarta, titolo II.
3. Gli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro non sono più soggetti agli specifici scarti di garanzia di cui all'allegato II all'Indirizzo BCE/2014/31.
4. Nel caso in cui vi siano discrepanze tra la presente decisione, l'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e l'Indirizzo BCE/2014/31, come attuati a livello nazionale da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, prevale la presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione BCE/2013/22, del 5 luglio 2013, concernente misure temporanee relative all'idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro (GUL 195 del 18.7.2013, pag. 27).

⁽²⁾ Dichiarazione rilasciata dal Christine Lagarde, Direttore generale del Fondo monetario internazionale, su Cipro in data 7 marzo 2016, comunicato stampa n. 16/94.

⁽³⁾ Disponibile sul sito del MES all'indirizzo www.esm.europa.eu

⁽⁴⁾ Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea, del 18 novembre 2015, sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35) (GUL 14 del 21.1.2016, pag. 30).

*Articolo 2***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 2016.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 marzo 2016.

Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT